



## COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.4

**OGGETTO:**Controversia Comune di Aritzo/dipendente comunale OMISSIS - Incarico agli avvocati Eulo Cotza, Paolo Cotza e Salvatore Paolo Satta per la tutela degli interessi del Comune di Aritzo nanti la Corte di Appello di Cagliari - Sezione lavoro - Attribuzione risorse al Responsabile del Servizio Amministrativo per il raggiungimento degli obiettivi e incarico per il parere di regolarità contabile-

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Mameli Gualtiero - Sindaco	Sì
2. Meloni Antonio - Assessore	Sì
3. Pili Giuseppe Michele - Assessore	Sì
4. Daga Salvatore - Assessore	No
5. Paba Katia - Assessore	No
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Lorenzina Piras il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 107, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prevede "spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai Regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse;

**RICHIAMATO** l'art. 48, comma 2° del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante disposizioni sulle competenze della Giunta;

**RICHIAMATO** l'atto deliberativo di Giunta Municipale n. 34 dell' 8 settembre 2015 recante oggetto: Controversia Comune di Aritzo/ dipendente comunale OMISSIS - Incarico agli avvocati Eulo Cotza , Paolo Cotza e avv. Salvatore Paolo Satta (con elezione del domicilio in Oristano presso lo studio dell'avv. Arianna Fiori) per tutela degli interessi del Comune di Aritzo - Attribuzione risorse al Responsabile del Servizio Amministrativo per il raggiungimento degli obiettivi e incarico per il parere di regolarità contabile”;

**DATO ATTO** che sulla controversia suddetta è stata emessa la Sentenza n. 247/2017 (Ruolo Generale 1088/2014 ) dal Tribunale di Oristano - Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 22 settembre 2017;

**VISTO** l'atto di appello presentato presso la Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Lavoro (notificato in data 15 gennaio 2019) presso i sopra indicati studi legali di Cagliari ed Oristano (patrocinanti di questo Comune in virtù del deliberato di Giunta Municipale n. 34 dell'8 settembre 2015), pervenuto a questi uffici con prot. 296 del 17 gennaio 2019, con il quale l'appellante chiede la riforma della Sentenza n. 247/2017;

**VISTO** altresì il decreto del Presidente della Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Civile in funzione di Giudice del Lavoro, ( R.G. n. 62/L/ 2018), allegata al ricorso sopra citato, con la quale viene fissata la discussione della controversia, in sede di udienza per il giorno **27 febbraio 2019**;

**CIO' PREMESSO:**

**RITENUTO** di dover affidare direttamente allo studio legale associato degli avvocati Eulo e Paolo Cotza con studio legale in Piazza Michelangelo, n. 14 di Cagliari, nonché all'avvocato Salvatore Paolo Satta con studio in Cagliari al n. 32 della Via Libeccio, l'incarico per rappresentare questa Amministrazione anche in sede di secondo grado di giudizio presso la competente Corte d'Appello di Cagliari in ragione dell'effettiva urgenza rappresentata dall'imminente data fissata per l'udienza (27 febbraio 2019) sia in quanto trattasi di incarico consequenziale, studio legale già abilitato al patrocinio degli interessi nella causa in questione con apposito deliberato di Giunta comunale n. 34/2015 sopra citato;

**AVUTO** lettura a riguardo di quanto espresso nel precedente paragrafo, della deliberazione n. 144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia - Romagna che espone, tra l'altro che *“ altro caso in cui la pubblica amministrazione puo' legittimamente procedere a un affidamento diretto è quello in cui vi sia una consequenzialità tra incarichi, come in caso dei diversi gradi di giudizio, oggetto del servizio legale positivamente concluso”*.

**VISTO** il preventivo presentato dallo studio legale rappresentato dagli avvocati Paolo Cotza ed Eulo Cotza datato 18 gennaio 2019 (prot. 497 del 28 gennaio 2019) ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ) con il quale viene determinato un importo di € **38.064,00** complessivo ( di cui € 30.000,00 per competenze, € 1200,00 per cassa ed € 6.864,00 per IVA);

**RITENUTO** quanto mai urgente provvedere, ai sensi dell'art. 107 - comma 1° e 2° del Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attribuire le risorse, pari ad € **38.064,00** al Responsabile del Servizio Amministrativo , per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;

**ACCERTATO** che, ai sensi del Decreto del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 292 del 17 dicembre 2018, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

**DATO ATTO** che questo Comune non ha ancora deliberato il bilancio di previsione e, pertanto, è necessario avvalersi del disposto dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, così come novellato dal D.Lgs. 118/2011 e modificato dal D.Lgs. 126/2014, per cui si ritiene di riportarne integralmente il contenuto in ragione del cambiamento dei riflessi soprattutto relativi alle regole di gestione in questo periodo: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.";

**DATO ATTO**, altresì che il comma 5° del succitato articolo 163 stabilisce che:

"Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla Legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

**CONSIDERATO** pertanto che, nel corso dell'esercizio provvisorio l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

**DATO ATTO** che la spesa non è frazionabile;

**VISTO** il Decreto Legislativo 118/2011 - Allegato 4 - 2 - Punto 8.12 che recita: " Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio e' consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente";

**RICHIAMATA** la propria deliberazione di Giunta comunale n. 3 in data odierna recante oggetto : "Primo prelevamento dal fondo di riserva ordinario esercizio provvisorio 2019";

**DATO ATTO** che con l'atto deliberativo sopra citato, a seguito di prelevamento dal fondo di riserva viene integrato il capitolo 850/8/2 -Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 del corrente esercizio provvisorio recante oggetto : Spese per patrocinio legale";

**RITENUTO** quanto mai urgentissimo e non rinviabile, al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'ente, considerato il brevissimo lasso di tempo a disposizione per un'attenta esame dei contenuti presentati dalla ricorrente con l'atto di appello in questione e l'imminente scadenza fissata per la discussione della controversia nel giorno 27 febbraio 2019, conferire l'incarico in questione a tutela degli interessi dell'Ente;

**PRESO ATTO** del fatto che il rilascio del parere da esprimere sul presente atto, giusto quanto previsto ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, non può essere affidato ed espresso alla Responsabile del Servizio OMISSIS, per motivi di conflitto di interessi, in quanto promotrice del ricorso in oggetto, che ricopre, all'interno di questo Ente, la posizione organizzativa del servizio OMISSIS;

**CONSIDERATO** che la segreteria comunale risulta vacante dal giorno 1° agosto 2018;

**PRESO ATTO** pertanto che i poteri surrogatori non possono essere esercitati da un Segretario comunale nominato a scavalco;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 10 del 17 giugno 2015 (prot. n. 2777 del 17 giugno 2015) con il quale viene nominato il Sindaco pro tempo, Signor Gualtiero Mameli, come Responsabile del Servizio Amministrativo;

**CONSIDERATO** di dover incaricare il responsabile del servizio amministrativo anche al fine del rilascio del parere sul presente atto in quanto la dipendente comunale OMISSIS quale promotrice del ricorso in oggetto, che ricopre, all'interno di questo Ente, la posizione organizzativa di responsabile del servizio OMISSIS, trovasi nella condizione di **conflitto di interessi** e pertanto non può essere affidato il rilascio del prescritto parere ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 sul presente atto;

**RITENUTO** quanto mai urgente provvedere, ai sensi dell'art. 107 - comma 1° e 2° del Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attribuire le risorse, pari ad € **38.064,00** al Responsabile del Servizio Amministrativo, per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 26 aprile 2018 recante oggetto: "Esame ed approvazione nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 (art. 170, comma 1° - Decreto Legislativo n. 267/2000);

**RICHIAMATA** altresì la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26 aprile 2018 recante oggetto: "Esame ed approvazione Bilancio di previsione 2018/2020 (art. 51 - Decreto Legislativo 267/2000 ed art. 10 del Decreto Legislativo n. 118/2011);

**ACQUISITI** i pareri previsti dall'articolo 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000 riportati in calce al presente atto;

**ALL'UNANIMITÀ** dei voti espressi in forma palese;

## DELIBERA

### PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN NARRATIVA:

**DI CONFERIRE** apposito incarico allo studio legale associato rappresentato dagli avvocati Eulo e Paolo Cotza con studio legale in Piazza Michelangelo, n. 14 - Cagliari - Partita IVA 02717070920, nonché all'avvocato Salvatore Paolo Satta, per la tutela degli interessi di questo Ente nel ricorso presentato dalla dipendente comunale OMISSIS presso la Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Lavoro;

**DI ELEGGERE** domicilio, a tal fine, in Cagliari, al n. 32 della Via Libeccio, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Paolo Satta;

**DI ATTRIBUIRE** al Responsabile del Servizio Amministrativo le risorse di € 38.064,00 disponibili nel corrente esercizio provvisorio a valere sul capitolo 850/8/2 - alla Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - che a seguito di prelevamento dal fondo di riserva adottato con atto deliberativo di Giunta comunale n. 3 in data odierna presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

**DI DARE ATTO** che, come evidenziato nella parte narrativa, il parere ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 verrà espresso dal responsabile del servizio amministrativo;

**DI TRAMETTERE** copia del presente atto al Servizio Finanziario;

**DI RENDERE** il presente deliberato immediatamente eseguibile, con votazione unanime separata;

### PARERI

(art. 49 - comma I° del D Lgs n.267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i seguenti pareri:


Sotto il Profilo TECNICO: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
(Gualtiero Mameli)



Sotto il profilo CONTABILE: FAVOREVOLE

IL PARERE VIENE ESPRESSO DAL SOTTOSCRITTO  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO IN  
SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
OMISSIS IMPOSSIBILITAT\_ AD ESPRIMERE IL PARERE  
PER CONFLITTO DI INTERESSI -  
(Gualtiero Mameli)



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Mameli Gualtiero



Il Segretario Comunale  
dott.ssa Lorenzina Piras

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31 GEN. 2019, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Aritzo, li 31 GEN. 2019

Il Responsabile della Pubblicazione

PS-601

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell'art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

31 GEN. 2019

Aritzo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Lorenzina Piras

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal ..... al ....., senza reclami.

31 GEN. 2019

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA** .....

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Lorenzina Piras

Cagliari, 18 Gennaio 2019

Per trasmissione via e-mail  
di n. 2 pagg. compresa la presente.

Spett.le Comune di Aritzo

c.a.  
Egr. Sig. Sindaco

Comune di Aritzo  
Data 28/01/2019  
N. Prot. 0000497 / 2019  
Cat. 01 Cl. 11 Fasc.

OGGETTO: Controversia nanti Corte Appello Cagliari - sez. Lavoro, RG n. ~~1/17~~ Comune di Aritzo".

Prospetto di parcella, in funzione del conferimento dell'incarico professionale, di patrocinio (anche in forma disgiunta) del Comune di Aritzo nell'indicato Giudizio, a favore degli Avv.ti Eulo Cotza, Paolo Cotza, Salvatore Paolo Satta (tutti del Foro di Cagliari), con elezione di domicilio in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Paolo Satta, al n°32 della via Libeccio.

Spett.le Amministrazione comunale,  
come noto, ai sensi dell'art. 5, commi 2-3, Decreto 10 marzo 2014 n. 55 (Regolamento recante determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense), nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda ovvero, a quello effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi sostanziali perseguiti dalle singole parti. Nella fattispecie, Parte appellante ~~1/17~~ in relazione alle proprie pretese risarcitorie, ha valutato il valore della controversia pari ad Euro 250.000,00; si perviene dunque al seguente computo comprensivo di accessori di legge:

Fase di studio della controversia	2.835,00
Fase introduttiva del giudizio	1.820,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	4.120,00
Fase decisionale	<u>4.860,00</u>
	13.635,00
Incremento 80% stante la particolare complessità della vertenza (art. 4, Decreto n. 55/2014 cit.)	<u>10.908,00</u>
	24.543,00
Spese generali (15%)	<u>3.681,45</u>
Totale	28.224,45
Domiciliazione (forfetaria)	1.775,55

30.000,00

Euro 30.000,00 + cassa avv. 4% (Euro 1.200,00) = Euro 31.200,00  
imponibile + I.V.A. 22% (Euro 6.864,00) = Euro 38.064,00 - rit. acc. 20%  
(Euro 6.000,00) = Euro 32.064,00#  
SOMMA da IMPEGNARE SU QUELLA BASE = Euro 38.064,00#  
SOMMA da CORRISPONDERE SU QUELLA BASE = Euro 32.064,00#  
Salve le spese per eventuale contributo unificato od altre straordinarie.  
\* \* \*

Resta inteso che le cifre nanti indicate sono state determinate come se l'incarico fosse stato conferito ad un unico avvocato (per cui nessun aggravio subirà il Comune di Aritzo dal conferimento ad un collegio di difensori).

Resta altresì inteso che le cifre nanti indicate non devono ritenersi comprensive di eventuale patrocinio stra-giudiziale nell'interesse del Comune di Aritzo, pur se inerente alla medesima vertenza.

Quanto a modalità-tempi di corresponsione, si aderisce alle richieste comunali avanzate per le vie brevi, per cui: si procederà in forma rateizzata, nell'immediato (a partire dalla formalizzazione dell'incarico) alla corresponsione dell'acconto; entro mesi sei dalla data del conferimento incarico, alla corresponsione del saldo.  
\* \* \*

Ricordiamo che gli importi nanti riportati (per l'appunto in forma rateizzata), potranno essere accreditati sul C.C. 66/299913 Banca FIDEURAM Cagliari (cod. ABI 03296 - cod. CAB 01601 - CIN G), intestato a Studio Legale Associato Cotza - Avv. Eulo Cotza - Avv. Paolo Cotza.

Coordinate bancarie ulteriori.

Per operatività italiana: H 03296 01601 000066299913

Per operatività estera:

codice IBAN: IT37 H032 9601 6010 0006 6299 913

codice BIC: FIBKITMM

Partita I.V.A. 02717070920

Distinti saluti  
Avv. Eulo COTZA

Avv. Paolo COTZA